



Verbale ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 26-6-2024

In data 26 giugno 2024 ore 11,00 presso la sede di Confederazione Servizi Formativi in via Lombardi n. 39 Bologna, si è regolarmente riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statuto al fine dell'ottenimento dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nella categoria "altri Enti del Terzo Settore";
- 2) Nomina Organo di controllo monocratico;
- 3) Varie ed eventuali;

Assume la presidenza Giancarlo Mazzoli (Presidente).

Sono presenti 13 soci.

Il Presidente constatata la regolarità della convocazione dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul predetto ordine del giorno chiamando a svolgere le funzioni di Segretario Mauro Tesini, che presente accetta, e dichiara aperta la seduta.

1) Modifiche statuto al fine dell'ottenimento dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nella categoria "altri Enti del Terzo Settore";

L'Assemblea straordinaria dei soci, delibera all'unanimità le modifiche dello statuto approvate dal Consiglio di amministrazione al fine dell'ottenimento dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nella categoria "altri Enti del Terzo Settore". Tale iscrizione è necessaria per il requisito previsto dall'art. 2 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 del 29/1/2024 per la domanda del contributo inerente la L.14/2/1987 n. 40.

L'Assemblea delega e dà più ampio mandato al Presidente Giancarlo Mazzoli di compiere ogni attività e atto necessario al fine di provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e autorizza sin d'ora il Presidente ad apportare all'allegato statuto le eventuali modifiche e/o correzioni eventualmente richieste dal RUNTS affinché lo statuto sia conforme alle disposizioni di legge e alle richieste del RUNTS medesimo.

Delibera
n. 1/2024

1/2024

2) Nomina organo di controllo monocratico

L'Assemblea straordinaria dei soci nomina l'Organo di controllo monocratico nella persona del Dr. Commercialista Berardino Sorgente - CF. SRGBRD66D081158F.

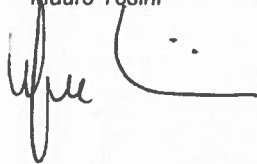
Il compenso annuale per tale attività è di 4.000,00€ + 4% + iva.

La durata dell'incarico è triennale.

Delibera
n. 2/2024

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,30.

Il Segretario
Mauro Tesini



Il Presidente
Giancarlo Mazzoli



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
E 10 originale dell'atto
Registrato al n. 2427 serie 3

€ 200,00



22/7/24

Statuto Confederazione Servizi Formativi – Ente di Terzo Settore

Art. 1

(Denominazione)

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 117/2017, l'ente del terzo settore denominato "Confederazione Servizi Formativi - ETS", in acronimo "COSF - ETS", di seguito più brevemente indicata con "Confederazione".

La Confederazione assume la qualificazione di Ente del Terzo Settore con l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), e inserisce la denominazione "Ente di Terzo Settore", anche in acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

(Sede)

La Confederazione ha sede legale in Roma Via G. Segato 3

Potrà istituire sedi amministrative, secondarie e simili in tutto il territorio nazionale.

Gli organi della Confederazione possono riunirsi anche in sedi diverse da quella legale.

Art. 3

(Durata)

La durata della Confederazione viene determinata fino al 30 maggio 2031.

La durata può essere prorogata e la Confederazione può essere sciolta prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 25 del presente Statuto.

Art. 4

(Finalità e attività)

La Confederazione, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co. 1 lettera d) d.lgs. 117/2017, con la promozione di attività di formazione professionale ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, atte a promuovere la crescita, l'innovazione e la sostenibilità del sistema formativo.

La Confederazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di aggregare i diversi attori della formazione professionale, operare come integratore di sistema definendo le priorità di sviluppo del sistema formativo italiano, le strategie per conseguirle ed i progetti per attuarle. Collega i bisogni degli associati a nuove politiche formative per dare forma ai servizi formativi che le persone, i lavoratori e le imprese si aspettano di incontrare.

In particolare la Confederazione:

- rappresenta e tutela gli interessi tecnici, economici, sociali e culturali degli associati a livello istituzionale e politico;
- coordina a livello nazionale le iniziative degli associati tese all'evoluzione della formazione e all'innovazione dei processi formativi nei metodi e nei contenuti;
- promuove la rete dei servizi formativi per assicurare la formazione che serve all'impresa, al lavoratore, al territorio;
- studia iniziative utili allo sviluppo della rete degli associati, ricercando sinergie con altri attori pubblici e privati interessati alle priorità e ai progetti da sviluppare;
- promuove progetti con altri soggetti di altri settori e/o Paesi;
- eroga servizi formativi agli associati.

La Confederazione può svolgere la propria attività di interesse generale ricorrendo a volontari.

Per l'adempimento dei propri compiti istituzionali la Confederazione potrà:

- avvalersi di interventi e servizi previsti dall'Unione Europea;
- stipulare accordi, contratti, convenzioni con altri Enti di Terzo Settore, Società pubbliche e private, Associazioni, Amministrazioni Pubbliche, Università, Centri di ricerca nazionali e non e potrà partecipare ad Enti, Organizzazioni Italiane ed estere con finalità analoghe;
- istituire sezioni ed uffici di corrispondenza degli Enti interessati;
- dotarsi di strutture organizzate su base regionale, interregionale e territoriale con lo scopo di promuovere la formazione di lavoratori, imprese e professionisti;
- avvalersi nell'attività formativa dell'autofinanziamento, del finanziamento di Enti Pubblici e privati, dei partecipanti ai corsi e di eventuali sponsor nel rispetto comunque della disciplina inerente il conflitto di interessi.

La Confederazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

La Confederazione non ha finalità sindacali.

Art. 5 (Patrimonio)

Il patrimonio della Confederazione è costituito:

- a) dal contributo annuale versato da ciascuno dei soci nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione;
- b) dai contributi dei sostenitori di cui all'art. 20;
- c) dalle entrate derivanti da attività proprie del Terzo Settore, di servizi e produttive, connesse con quelle statutarie;;
- d) dai beni acquistati con gli introiti della Confederazione;
- e) dai finanziamenti e contributi eventualmente disposti da organismi pubblici e privati, italiani ed esteri;
- f) da eventuali donazioni da parte di soggetti pubblici e privati destinate a favore delle attività associative;
- g) da entrate derivanti da contratti e convenzioni;
- h) dalle raccolte fondi;

i) dalle altre entrate espressamente previste dalla legge.

Il patrimonio, ivi compresi i ricavi, le rendite, i proventi, le entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applicano le presunzioni di distribuzione indiretta di utili di cui al co. 3 dell'art. 8 d.lgs. 117/2017.

Di tale patrimonio non potrà essere richiesta la divisione dai singoli associati durante la vita della Confederazione, né potrà essere pretesa una quota in caso di recesso o esclusione.

Art. 6

(Associati)

Sono associati della Confederazione le Associazioni i cui Statuti prevedano finalità coerenti con quelle della Confederazione e che siano costituite da soggetti che a diverso titolo operano nella formazione professionale come ad esempio:

- a) enti di formazione professionale accreditati;
- b) società di consulenza/formazione;
- c) istituti scolastici;
- d) università e centri di ricerca;
- e) imprese;
- f) altri soggetti che concorrano alla definizione o realizzazione di attività di formazione professionale.

Gli associati condividono le finalità della Confederazione e hanno il diritto dovere di concorrere alla determinazione della sua volontà nonché di partecipare alle sue attività.

Art. 7

(Obblighi e diritti degli associati)

Tra gli associati esiste parità dei diritti e dei doveri.

I soci si obbligano a:

- a) perseguire le finalità della Confederazione e a contribuire alle sue attività;
- b) ottemperare alle norme stabilite dal presente Statuto, nonché osservare le deliberazioni degli organi associativi;
- c) versare alla Confederazione l'importo dei contributi dovuti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- d) partecipare agli eventi formativi erogati dalla Confederazione;
- e) non operare in concorrenza, in danno, o contro gli interessi della Confederazione;
- f) non divulgare atti, dati e fatti della Confederazione, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi indistintamente riservati.

Ogni associato ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione diretta al Presidente che dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento;
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

Art. 8

(Ammissione)

L'adesione alla Confederazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ammissione alla Confederazione è fatta con domanda scritta indirizzata alla Confederazione secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

La Confederazione garantisce pari diritti ed opportunità a tutti gli associati ed il rispetto dei diritti inviolabili della persona.

L'associato ammesso dovrà versare i contributi di cui all'art.5 del presente Statuto entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Confederazione.

Il numero degli associati è illimitato.

Art. 9

(Recesso)

Gli associati che intendano recedere dalla Confederazione devono dare il preavviso di almeno 1 (un) mese in forma scritta, anche con raccomandata a mano o via posta elettronica, al Consiglio di Amministrazione.

La comunicazione del recesso ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio sociale successivo (1 gennaio).

In ogni caso l'associato recedente è tenuto al pagamento dei contributi sociali per l'intero periodo contributivo dell'anno in cui ha formalizzato il recesso e, quando abbia assunto impegni che permangono oltre la data di effetto del recesso, tali impegni devono essere regolarmente assolti.

L'associato che abbia receduto non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della Confederazione.

Il recesso deve essere tempestivamente annotato sul libro degli associati.

Art. 10

(Esclusione)

Oltre che per inadempienza alle obbligazioni che derivano dalla legge, l'esclusione dell'associato ha luogo in caso di:

- a) inadempienza anche ad uno solo degli obblighi che derivano dal presente Statuto e dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- b) mancato rispetto di qualsivoglia altra obbligazione contratta con la Confederazione;
- c) impossibilità a concorrere alle finalità sociali o messa in atto di comportamenti che ne ostacolano il raggiungimento.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'interessato con decisione motivata.

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, l'Associato potrà presentare reclamo dinanzi all'Assemblea che decide nel contraddittorio con l'interessato.

L'esclusione dell'associato ricorre anche quando il comportamento dell'associato abbia inciso negativamente sulla situazione della Confederazione recandovi danno morale o materiale o quando l'associato contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali.

E' escluso di diritto il socio che abbia cessato l'attività, sia dichiarato fallito o sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata od ad altre procedure concorsuali previste dalla legge.

L'associato che sia stato escluso non può ripetere i contributi versati, né vantare alcun diritto sul patrimonio della Confederazione ed è comunque tenuto al pagamento dei contributi sociali per l'intero periodo contributivo.

Art. 11

(Federazioni territoriali e settoriali)

La Confederazione può articolarsi in federazioni territoriali e in federazioni settoriali.

Le federazioni territoriali (anche su base regionale) e settoriali concorrono alle finalità ed attività della Confederazione tramite la promozione della rete dei servizi formativi per il territorio o settore in questione, anche realizzando attività formative.

Art. 12

(Organi)

La Confederazione è governata da un ordinamento democratico, che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

Sono organi della Confederazione:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato di Presidenza;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) l'Assemblea;
- e) Organo di controllo;
- f) il Collegio dei revisori, se nominato;
- g) il Collegio dei probiviri, se costituito.

Art. 13
(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Confederazione per tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di fronte ai terzi che in giudizio, ed ha la firma sociale.

Convoca e presiede il Comitato di Presidenza, il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea verificandone la regolare costituzione e le maggioranze per deliberare.

Assume per conto della Confederazione tutti gli impegni e stipula i relativi contratti, in esecuzione delle delibere degli organi sociali, salvo che detti organi non abbiano delegato ad altro componente la rappresentanza per singoli atti.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea per un periodo di 3 (tre) anni; l'incarico è rinnovabile.

Art. 14
(Comitato di Presidenza)

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nella definizione delle strategie generali e nel coordinamento delle attività associative e delle federazioni territoriali e settoriali.

Spetta al Comitato di Presidenza la decisione sull'accoglimento del riconoscimento delle federazioni territoriali e settoriali.

Inoltre, quantifica annualmente il numero totale dei servizi formativi della Confederazione sulla base del numero dei servizi formativi rilevati per ciascun socio.

Il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai rappresentanti delle federazioni territoriali e settoriali eletti dall'Assemblea, si riunisce secondo calendario stabilito dal Presidente.

In prima convocazione la seduta è valida in presenza della metà più uno dei Consiglieri. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti.

I componenti del Comitato di Presidenza restano in carica per 3 (tre) anni; l'incarico è rinnovabile.

Il Comitato di Presidenza delibera con la maggioranza di voti dei presenti. Ogni Consigliere ha diritto a 1 (un) voto. A parità di voti, prevale quello del Presidente.

Per il suo funzionamento il Comitato di Presidenza può dotarsi di proprio regolamento.

Art. 15
(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è organo esecutivo dell'Assemblea.

Qualora la rappresentanza legale della Confederazione attribuita al Presidente ai sensi del presente statuto non sia comunicata o aggiornata nel Registro Unico del Terzo Settore, il potere di rappresentanza generale è attribuito ai consiglieri ai sensi dell'art. 26 co. 7 d.lgs. 117/2017.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Competenze.

Il Consiglio di amministrazione ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Confederazione, con le più ampie facoltà per deliberare tutti quegli atti necessari alla gestione della Confederazione o utili al perseguimento delle sue finalità, ivi inclusa la redazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi; approva o rigetta le domande di ammissione, propone all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati, stabilisce l'entità dei contributi associativi, anche in ragione della rappresentatività del socio in Assemblea, e delibera sulla richiesta di ammissione degli associati.

Può costituire commissioni, delegazioni, comitati, gruppi di lavoro e svolgere ogni altra Attività non espressamente attribuita dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o altri organi sociali. Il Consiglio di amministrazione può delegare e revocare parte delle proprie facoltà ad uno o più dei suoi componenti.

Composizione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri, soci o non soci, di cui uno è il Presidente, che lo convoca e lo presiede, ed uno è il Vice Presidente che fa le sue veci in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Elezione e durata dell'incarico.

Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche degli enti aderenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile sulle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Si applicano gli artt. 27 e 28 d.lgs. 117/2017 in tema di conflitto di interessi e responsabilità nei confronti della Confederazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per 3 (tre) anni; l'incarico è rinnovabile.

Riunione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocato dal Presidente, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno con comunicazione in forma scritta inoltrata con qualsivoglia mezzo, anche via posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

In prima convocazione la seduta è valida in presenza della metà più uno dei Consiglieri. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti.

Il Consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza di voti dei presenti.

Ogni Consigliere ha diritto a 1 (un) voto.

A parità di voti, prevale quello del Presidente.

Compensi.

Quando deliberato dall'Assemblea, i Consiglieri possono ottenere il rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Confederazione e ad essi possono essere concessi gettoni di presenza.

La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi sociali in virtù di deliberazioni assembleari è invece stabilita dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 8 co. 3 lettera a) d.lgs. 117/2017.

Inoltre, è consentito ai Consiglieri investiti di determinate cariche sociali un rapporto a carattere continuativo con regolare periodica retribuzione da approvarsi dallo stesso Consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'art. 8 co. 3 lettera a) d.lgs. 117/2017.

Comunicazioni obbligatorie

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Si applica l'art. 48 d.lgs. 117/2017 in materia di obbligo di aggiornamento degli atti e comunicazioni al RUNTS.

Art. 16 (Assemblea)

L'Assemblea dei soci è luogo di dibattito e di espressione delle diverse opinioni associative; è il massimo organo decisionale della volontà collettiva e le sue decisioni vincolano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Composizione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Nell'Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Si applica l'articolo 2373 del codice civile, sul conflitto di interessi, in quanto compatibile.

All'Assemblea possono essere invitati, per pareri consultivi e senza diritto di voto, anche sostenitori e non associati se interessati o esperti delle materie indicate nell'ordine del giorno.

Competenze.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri del Comitato di presidenza;
- eleggere i Consiglieri di amministrazione;
- nominare il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri, se del caso;
- discutere e deliberare, su relazione del Presidente, circa l'andamento ed il programma di attività della Confederazione;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni esercizio sociale;
- discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'assemblea ordinaria e straordinaria, nonché su ogni altro argomento ad essa demandato dagli altri organi sociali.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
L'Assemblea Straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Assemblea ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea viene convocata in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio, oltre che, quando occorra, per la elezione del Presidente, dei Consiglieri di amministrazione e dei membri del Comitato di Presidenza.

E' convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto; sullo scioglimento, la proroga, l'eventuale fusione o trasformazione della Confederazione; sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sull'esclusione degli associati.

Convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando lo richiedano tanti soci rappresentanti almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso è convocata almeno una volta all'anno entro il 31 maggio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'avviso di convocazione è trasmesso a ciascun associato in forma scritta con qualsivoglia mezzo di comunicazione e affisso nella sede della Confederazione almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea; l'avviso riporta il luogo, la data e l'ora della riunione insieme all'ordine del giorno.

Validità.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea può svolgersi in seconda convocazione, trascorso almeno 1 (un) giorno dalla data fissata per la prima convocazione, ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti agli associati intervenuti.

Maggioranze per deliberare.

Nell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Nell'Assemblea straordinaria la maggioranza si eleva a due terzi dei voti spettanti agli associati presenti.

Il Presidente presiede alla regolarità delle votazioni verificando la composizione dei voti nell'Assemblea.

Sono consentite deleghe di soci ad altri associati non rivestiti di cariche sociali, ma ciascun associato non può ricevere deleghe da più di 5 (cinque) altri associati.

Partecipano alle votazioni solamente i soci in regola con il versamento dei contributi associativi di cui all'articolo 5.

Art. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato quando vengano ad esistenza i requisiti previsti dall'art. 30 d.lgs. 117/2017.

All'organo di controllo compie le seguenti attività:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'ente;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(Collegio dei revisori)

La nomina del Collegio dei revisori o del Revisore Legale dei conti è obbligatoria quando vengano superati i limiti previsti dall'art. 31 d.lgs. 117/2017.

Il Collegio dei revisori, se nominato, è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, iscritti all'Albo nazionale dei revisori dei conti con un mandato della durata di 3 (tre) anni, rinnovabile.

L'Assemblea provvederà ad eleggere un Presidente tra i membri effettivi e determinerà il compenso annuale. Le funzioni di collegio dei revisori possono altresì essere svolte dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Si applica l'art. 28 d.lgs. 117/2017 in tema di responsabilità.

Art. 19

(Collegio dei probiviri)

In caso di controversie tra soci, potrà essere costituito il Collegio dei probiviri, composto di 3 (tre) membri di cui uno con funzioni di Presidente, sempre rieleggibili.

I membri del Collegio dei probiviri, qualora necessari, sono nominati con delibera dell'Assemblea.

Gli associati possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti.

La decisione del Collegio dei probiviri è vincolante ed inoppugnabile per tutti i soci.
La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato salvo diversa decisione del Collegio.

Art. 20
(Sostenitori)

Sono sostenitori tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che, provenienti anche da settori diversi dalla formazione professionale, intendono sostenere a vario titolo l'attività della Confederazione.

I sostenitori devono essere presentati da un socio, non hanno diritto di voto, ma possono usufruire di servizi resi dalla Confederazione a loro diretti o a loro estesi.

Art. 21
(Libri e documentazione sociali)

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, sono tenuti i seguenti libri:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma precedente, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Per dar prova ai soci e ai terzi, i libri sociali sono tenuti su fogli mobili, numerati, sottoscritti in ogni pagina dal Presidente e dal segretario, contrassegnati dal timbro della Confederazione.



Art. 22
(Funzionamento)

Per il suo funzionamento, la Confederazione attiva una struttura tecnica ed organizzativa, coordinata da un segretario, idonea allo svolgimento delle attività.

La Confederazione per realizzare e promuovere le proprie attività e per la comunicazione tra associati e con i terzi può avvalersi di una piattaforma telematica.

Sono ammesse audio e/o video assemblee per le sedute dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato di Presidenza purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento è inoltre obbligatorio dare atto nei verbali delle seguenti condizioni:

- che il Presidente ed il Segretario siano presenti nello stesso luogo della riunione e che qui provvedano alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
- che sia possibile esercitare regolarmente il diritto di voto ed intervenire nella discussione per tutti i partecipanti;



- che sia possibile visionare ricevere e trasmettere documenti.
- Verificandosi queste condizioni, l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e il Comitato di Presidenza si considerano convocati nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 23

(Regolamento)

Per il funzionamento della Confederazione può essere emesso un apposito Regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi nell'Assemblea.

Art. 24

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo anno sociale.

Il bilancio deve essere approvato in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e secondo le disposizioni degli artt. 13 ed 87 d.lgs. 117/2017.

In caso di superamento dei parametri indicati nell'art. 14 d.lgs. 117/2017 sono sempre obbligatori gli adempimenti ivi previsti.

I bilanci di cui agli articoli 13 e 14 d.lgs. 117/2017 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 25

(Scioglimento della Confederazione)

La Confederazione si può sciogliere per deliberazione dell'Assemblea straordinaria presa con la maggioranza di cui all'art. 16 del presente Statuto.

In tale ipotesi si procederà nominando uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati, e stabilendone contestualmente i poteri.

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, allo scioglimento della Confederazione oppure in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 26

(Clausola transitoria)

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria.

Le nuove modalità elettive e di composizione previste dagli artt. 15 e 16 trovano applicazione a far data dalla prima Assemblea ordinaria utile che procederà all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione del Comitato di Presidenza.

Art. 27

(Norme applicabili)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Esente dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 co. 3 d.lgs. 117/2017.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
E. 10 2427 originale dell'atto
Registrato al n. 3 serie 3

€ 200,00



42/7/22

[Handwritten signature]